

CONTRATTO DI DEPOSITO TITOLI IN CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 6, comma 6-*bis*, del d.l. 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 29 gennaio 2014, n. 5, e dell'art. 4 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con d.P.R. 27 giugno 2022, e per effetto della delibera del Consiglio superiore della Banca d'Italia del 30 settembre 2015, le quote nominative di partecipazione al capitale della Banca d'Italia ("Quote") sono dematerializzate e immesse in gestione accentrata presso Euronext Securities Milan;
- presso la Banca d'Italia sono aperti conti intestati a ciascun partecipante al capitale della Banca d'Italia nei quali sono registrate le Quote di cui è titolare ("Conto titoli");
- ai sensi del citato art. 6, comma 6-*bis*, l'attività di custodia delle Quote è riservata alla Banca d'Italia e il loro trasferimento ha luogo mediante scritturazione sul Conto titoli aperto dalla Banca d'Italia a nome del partecipante del capitale della Banca d'Italia;
- il regolamento dei trasferimenti delle Quote è stato internalizzato presso la Banca d'Italia;
- presso Euronext Securities Milan è aperto un conto *omnibus* intestato alla Banca d'Italia in cui sono registrate tutte le Quote, per effetto della delibera del Consiglio superiore della Banca d'Italia del 31/03/2025;
- la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica Italiana e membro del SEBC, è un istituto di diritto pubblico;

tutto ciò premesso e considerato, la **Banca d'Italia** e l'**Aderente**, come definito all'art. 2 che segue, convengono e stipulano quanto segue.

Art.1

Oggetto

1. Il presente contratto di deposito titoli disciplina la custodia e l'amministrazione delle Quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia e la gestione del relativo Conto titoli, nonché gli adempimenti connessi con il trasferimento delle Quote.
2. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Art.2

Definizioni

1. Ai fini del presente contratto, si intende per:
 - "**Conto di regolamento**": il conto di contante in euro intestato all'Aderente in favore del quale la Banca d'Italia dispone il pagamento delle seguenti somme: i) controvalore dell'operazione di vendita delle Quote; ii) dividendo annuale, ove previsto; iii) altre eventuali movimentazioni in contanti connesse alla gestione del Conto titoli. Il Conto di regolamento può essere un conto RTGS su Target2 o presso una banca commerciale, in base a quanto indicato dall'Aderente nell'Allegato 4 al presente contratto;
 - "**Conto omnibus**": il conto aperto dalla Banca d'Italia presso Euronext Securities Milan, intestato alla Banca d'Italia, in cui sono registrate indistintamente tutte le Quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia;
 - "**Conto tecnico**": il conto di contante in euro intestato alla Banca d'Italia utilizzato per il regolamento della compravendita delle Quote;
 - "**Conto titoli**": il conto aperto dalla Banca d'Italia presso sé stessa intestato all'Aderente, sul quale sono registrate le sue Quote;
 - "**Dividendo**": l'importo di spettanza dell'Aderente derivante dalla destinazione dell'utile netto ai sensi dello Statuto della Banca d'Italia;

- **“Guida operativa”**: il documento, allegato al presente contratto (“Allegato 1”) e pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia, che disciplina le modalità operative di gestione delle Quote, del Conto titoli e dello scambio delle informazioni tra la Banca d’Italia e l’Aderente relative alle operazioni di trasferimento e al loro regolamento;
- **“Aderente”**: il soggetto titolare di una o più Quote o che, essendo in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’acquisizione di Quote, sottoscrive il presente Contratto;
- **“Parti”**: la Banca d’Italia e l’Aderente;
- **“Quote”**: le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia;
- **“Mancato regolamento”**: mancato verificarsi del regolamento di un’operazione su titoli alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo di tale mancanza.

Art. 3

Conto titoli e Conto *omnibus*

1. La Banca d’Italia apre e mantiene presso Euronext Securities Milan un Conto *omnibus* a sé intestato nel quale sono registrate tutte le Quote, in regime di segregazione *omnibus*. L’Aderente accetta espressamente che le proprie Quote siano registrate nel Conto *omnibus*. L’accettazione non è revocabile.
2. La Banca d’Italia apre e mantiene presso di sé un Conto titoli per ciascun Aderente, a quest’ultimo intestato, nel quale sono obbligatoriamente registrate e segregate le sue Quote.
3. La Banca d’Italia custodisce le Quote dell’Aderente nel Conto titoli.

Art. 4

Obblighi di comunicazione dell’Aderente

1. Per l’apertura del Conto titoli, l’Aderente è tenuto a comunicare:
 - a) i dati identificativi dell’Aderente, l’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per gli scambi di informazioni, la lista dei soggetti autorizzati a trasmettere le istruzioni di regolamento nonché le altre informazioni contenute nell’Allegato 3;
 - b) gli estremi del Conto di regolamento utilizzando l’Allegato 4;
 - c) ogni variazione dei dati di cui alle precedenti lettere a) e b), tempestivamente, mediante l’invio dei medesimi allegati, seguendo le modalità indicate nella Guida operativa (Allegato 1); tali variazioni non sono opponibili alla Banca d’Italia fino alla ricezione della relativa comunicazione.
2. L’Aderente è altresì tenuto a trasmettere, ove previsto, la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione e dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 6, comma 5, lett. d), del d.l. n. 133/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 5/2014, nonché all’art. 3 dello Statuto della Banca d’Italia, approvato con d.P.R. 27 giugno 2022 (Allegato 5).

Art. 5

Trasferimenti delle Quote

1. L’Aderente invia alla Banca d’Italia le istruzioni di regolamento e le altre informazioni necessarie per disporre i trasferimenti delle Quote, utilizzando il modulo “Istruzioni di regolamento” allegato alla Guida Operativa (Allegato 1) e seguendo la procedura ivi descritta.
2. Le istruzioni di regolamento sono inviate dall’acquirente e dal venditore da uno dei soggetti indicati nell’Allegato 3 e provengono da uno degli indirizzi indicati nel medesimo Allegato.
3. La Banca d’Italia verifica la correttezza formale e la completezza delle istruzioni di regolamento.
4. In caso di errori, carenze, o discordanze nelle istruzioni di regolamento nonché di insufficienza della disponibilità di titoli sul Conto titoli dell’Aderente venditore, la Banca d’Italia dà comunicazione agli Aderenti interessati e non procede al regolamento del trasferimento.

5. In caso di mancato versamento integrale e tempestivo del corrispettivo del trasferimento da parte dell'acquirente sul Conto tecnico, la Banca d'Italia dà comunicazione agli Aderenti interessati e non procede al regolamento del trasferimento.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, gli Aderenti interessati inviano alla Banca d'Italia nuove istruzioni di regolamento entro 5 giorni dalla comunicazione. In caso contrario, il trasferimento è annullato.
7. Previo positivo accredito del corrispettivo sul Conto tecnico da parte dell'acquirente, la Banca d'Italia effettua il regolamento del trasferimento delle Quote in conformità alle istruzioni di regolamento, eseguendo la scritturazione sui Conti titoli interessati e accreditando il corrispettivo sul Conto di regolamento dell'Aderente venditore, secondo quanto meglio specificato nella Guida operativa (Allegato 1).
8. Fermo quanto previsto dal precedente comma, la Banca d'Italia non assume su di sé, nemmeno in via sussidiaria, l'obbligazione di pagamento del corrispettivo dell'acquirente verso il venditore.
9. Il trasferimento delle Quote produce effetto esclusivamente mediante la scritturazione sui Conti titoli.

Art.6

Notifiche di regolamento

1. Al termine del processo di regolamento, la Banca d'Italia notifica all'Aderente venditore e all'Aderente acquirente l'avvenuta registrazione nei rispettivi Conti titoli delle operazioni di trasferimento di Quote secondo le modalità indicate nella Guida operativa (Allegato 1).

Art. 7

Estratto Conto titoli

1. La Banca d'Italia trasmette all'Aderente l'estratto conto periodico dei movimenti intervenuti nel Conto titoli ad esso intestato, secondo le modalità previste nella Guida operativa (Allegato 1).
2. Trascorsi venti giorni di calendario dalla comunicazione, in assenza di reclamo scritto da parte dell'Aderente, l'estratto conto si intende approvato.

Art. 8

Modalità di corresponsione dei dividendi

1. La quota dell'utile netto corrisposta in conformità alle previsioni dello Statuto della Banca d'Italia è versata all'Aderente mediante accredito sul Conto di regolamento.

Art. 9

Diritti amministrativi

1. In occasione della convocazione di ogni assemblea dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, la Banca d'Italia invia una comunicazione all'Aderente con l'indicazione del numero delle Quote di cui è titolare e delle modalità di esercizio del voto.

Art. 10

Costituzione di vincoli

1. È ammessa la costituzione in garanzia di Quote secondo le modalità di legge, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi del proprio Statuto.

Art. 11

Tariffe e imposte sui servizi in titoli

1. I servizi in titoli sono soggetti alle tariffe indicate nell'Allegato 2 nonché alle imposte previste dalla legge. Le tariffe sono soggette a modifica unilaterale da parte della Banca d'Italia, secondo quanto previsto dall'art. 16.
2. La Banca d'Italia comunica annualmente all'Aderente l'importo delle tariffe e delle imposte relative al Conto titoli con apposita nota riepilogativa. L'Aderente può contestare per iscritto gli importi menzionati nella nota riepilogativa entro la data di scadenza prevista per il pagamento. In assenza di

contestazione nel termine di cui al periodo precedente oppure in caso di pagamento degli importi, questi ultimi si considerano definitivamente approvati.

3. L'Aderente è tenuto a effettuare il pagamento degli importi menzionati nella nota riepilogativa a favore della Banca d'Italia secondo modalità e tempi indicati nella Guida operativa (Allegato 1).

Art. 12

Responsabilità delle parti

1. La Banca d'Italia risponde dell'inadempimento delle sue obbligazioni solo in caso di colpa grave o dolo.
2. La Banca d'Italia non risponde del ritardo o del mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel presente contratto derivanti dal verificarsi di cause di forza maggiore e ogni altra causa non imputabile alla Banca d'Italia, quali malfunzionamenti, ritardi o interruzioni dei servizi di rete o informatici.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, la Banca d'Italia è in ogni caso esonerata da responsabilità per il mancato o ritardato regolamento del trasferimento delle Quote dovuto a insufficienza di Quote e/o di fondi o in caso di errori, carenze o discordanze nelle istruzioni di regolamento.

Art. 13

Durata, recesso e risoluzione

1. Il presente contratto è concluso a tempo indeterminato.
2. L'Aderente può recedere in qualunque momento con preavviso scritto di almeno trenta giorni di calendario inviato mediante posta elettronica certificata.
3. L'Aderente non può essere titolare di Quote alla data di efficacia del recesso. Qualora a tale data l'Aderente sia ancora titolare di Quote, il recesso non produce effetti.
4. La Banca d'Italia può recedere dal Contratto con preavviso scritto, inviato mediante posta elettronica certificata, di almeno trenta giorni di calendario qualora non risultino registrate Quote a favore dell'Aderente per più di sei mesi solari.
5. In caso di perdita da parte dell'Aderente dei requisiti soggettivi per la partecipazione al capitale della Banca d'Italia, il contratto si intende risolto alla data di cessione delle sue Quote ai sensi dell'articolo 14. Qualora l'Aderente, alla data della perdita dei menzionati requisiti, non sia titolare di Quote, il contratto si intende risolto in quella medesima data. In ogni caso la Banca d'Italia comunica l'avvenuta risoluzione del contratto all'Aderente e chiude il Conto titoli.
6. In ogni caso, resta impregiudicato il diritto della Banca d'Italia di richiedere, anche successivamente al recesso o alla risoluzione del contratto, il pagamento delle tariffe e delle imposte maturate fino alla data di chiusura del rapporto.

Art. 14

Perdita dei requisiti e mandato a vendere

1. Qualora l'Aderente perda i requisiti soggettivi previsti dalla legge per la partecipazione al capitale della Banca d'Italia o sia titolare di Quote in misura superiore al limite previsto dalla legge e dallo Statuto della Banca d'Italia, la Banca d'Italia invita l'Aderente medesimo a cedere le Quote o le Quote eccedenti fissando a tal fine un termine perentorio.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la Banca d'Italia è autorizzata a vendere a terzi le Quote dell'Aderente privo dei requisiti soggettivi, ovvero le Quote dell'Aderente eccedenti rispetto al limite di legge, in nome e per conto dell'Aderente. La Banca d'Italia procede alla vendita delle Quote secondo modalità da essa stabilite attraverso una procedura d'asta ovvero mediante conferimento di submandato a un intermediario. In ogni caso, le spese della vendita sono poste a carico dell'Aderente. Il corrispettivo della vendita, al netto delle spese, è trasferito all'Aderente.
3. È fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di acquisto temporaneo delle quote di partecipazione al proprio capitale ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.l. n. 133/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 5/2014, e dell'art. 3, comma 6, dello Statuto della Banca d'Italia.

Art. 15

Divieto di cessione

1. Il presente contratto e i diritti da esso derivanti non possono essere trasferiti a terzi dall'Aderente.

Art. 16

Modifiche unilaterali

1. La Banca d'Italia può modificare unilateralmente il presente contratto.
2. Le modifiche unilaterali del contratto sono preventivamente comunicate per iscritto mediante posta elettronica certificata all'Aderente e diventano efficaci decorsi quindici giorni di calendario dalla data di comunicazione, qualora l'Aderente non abbia comunicato via posta elettronica certificata a volontà di recedere dal contratto entro la data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche.
3. Il recesso di cui al comma precedente produce effetti dal momento di entrata in vigore delle modifiche unilaterali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 3 e 7.
4. La Banca d'Italia comunica agli Aderenti le modifiche della Guida operativa (Allegato 1); tali modifiche sono efficaci decorsi quindici giorni di calendario dalla data di comunicazione delle stesse.

Art. 17

Foro competente

1. Tutte le controversie tra le Parti derivanti dal presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 18

Allegati

1. Costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto i seguenti Allegati:
 - Allegato 1 ("Guida operativa");
 - Allegato 2 ("Tariffe relative ai servizi in titoli");
 - Allegato 3 ("Dati identificativi dell'Aderente, contatti e soggetti autorizzati");
 - Allegato 4 ("Estremi del conto di regolamento");
 - Allegato 5 ("Dichiarazione sostitutiva per gli Enti e istituti di previdenza e per le Fondazioni di cui all'art. 27 del d.lgs.17/5/1999, n. 153").
2. Gli Allegati 1 e 2 sono modificabili unilateralmente da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 del presente contratto.
3. L'Aderente trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia nuovi Allegati 3, 4, e 5, in sostituzione di quelli precedenti, quando le informazioni ivi contenute devono essere aggiornate. Le variazioni non sono opponibili alla Banca d'Italia fino alla ricezione della comunicazione.

luogo

data

Denominazione sociale dell'Aderente

firma del legale rappresentante

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Aderente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui agli articoli 3 (Conto titoli e Conto *omnibus*), 5 (Trasferimenti delle Quote), 7 (Estratto Conto titoli), 11 (Tariffe e imposte sui servizi in titoli), 12 (Responsabilità delle parti), 13 (Durata, recesso e risoluzione), 14 (Perdita dei requisiti e mandato a vendere), 15 (Divieto di cessione), 16 (Modifiche unilaterali), 17 (Foro competente) e 18 (Allegati) del "Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote al capitale della Banca d'Italia".

luogo

data

Denominazione sociale dell'Aderente

firma del legale rappresentante